Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — Roma — Sabato, 9 dicembre — **Numero 289**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Luogotenenziale del 22 ottobre 1916, n. 1421 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 258 del 3 novembre u. s., per inesattezza della copia trasmessaci, nell'art. 1, dopo le parole: « dai tribunali militari territoriali » deve aggiungersi: « e di guerra », come è scritto nel testo originale e come qui si rettifica.

Ugualmente, per inesattezza della copia trasmessaci, nel decreto Luogotenenziale n. 1525, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 16 novembre p. p., la tabella *A* annessa all'allegato *E* venne stampata coi seguenti errori:

1. La colonna 5 non deve figurare, e quindi le altre colonne 6, 7, 8 e 9 debbono avere rispettivamente i numeri 5, 6, 7 e 8.

2. In corrispondenza dell'art. 10 della tariffa riportata nella detta tabella, alla colonna 6, è indicata la cifra di 390 invece di 300, come risulta nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1649 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Riconosciuta la urgente necessità di rimuovere gli inconvenienti verificatisi, specialmente durante lo stato di guerra, nel servizio degli Economati negli uffici delle antichità e belle arti;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e fino a quando non siasi altrimenti provveduto, l'art. 20 della legge 27 giugno 1907, n. 386 è sostituito dal seguente articolo:

« L'ufficio di economo sarà affidato con decreto del ministro della istruzione pubblica ad uno degli impiegati addetti all'Istituto, escluso il direttore o chi ne faccia le veci, purchè ne abbia le necessarie attitudini e presti la dovuta cauzione. Egli terrà la cassa dell'Ufficio e avrà in consegna, sotto la propria responsabilità, gli arredi dell'Istituto.

In caso di bisogno, funzionari dei ruoli organici approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, potranno essere adibiti all'ufficio anzidetto e destinati alle sedi ove sia necessaria l'opera loro.

Secondo l'importanza dell'ufficio, all'economo verrà corrisposta una retribuzione annua da cento a quattrocento lire, fissata di volta in volta col decreto di nomina.

Nelle città ove sono più Istituti, gli uffici di economo od alcuni di essi possono essere riuniti in uno solo; in tal caso però la retribuzione complessiva non potrà eccedere le lire seicento ».

Art. 2.

La spesa derivante dal pagamento delle retribuzioni agli economi, di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico al capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica destinato al pagamento degli stipendi e delle retribuzioni per supplenze del personale di ruolo dei musei, delle gallerie, degli scavi di antichità, dei monumenti e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte (cap. 211 del bilancio per l'esercizio finanziario 1916-917). Al detto capitolo, che prenderà la denominazione di « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze per l'esercizio delle funzioni di economo », saranno trasportate L. 5000 dal capitolo destinato al pagamento dei compensi per lavori strordinari al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (cap. 3 del bilancio per l'esercizio 1916-917) ed altre L. 5000 dal fondo per l'acquisto di materiale e spese per la lavorazione e le incisioni del R. opificio delle pietre dure in Firenze e della R. calcografia (cap. 231 del bilancio per l'esercizio 1916-917).

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il pagamento della retribuzione annua, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e della percentuale sulla riscossione della tassa di ingresso non avrà luogo fino a quando l'economo non abbia completato il versamento delle cauzioni per tutte le gestioni a lui affidate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Su proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro e pei trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica;

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma del presente decreto.

Gli utenti di acqua pubblica di cui al comma b) del presente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto, a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato potrà ricorrere al tribunale delle acque pubbliche di cui all'art. 34.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare e pubblicare, nei modi da stabilire col regolamento l'elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le Deputazioni provinciali delle Provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 3.

Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le Provincie del Regno, compilati ed approvati entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di completare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati ed approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le Provincie in cui siano già stati approvati gli elenchi, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere al tribunale delle acque pubbliche.

Art. 5

In ogni Provincia sarà, a cura del Ministero delle finanze, formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione o il titolo.

Le dichiarazioni di utenza devono essere fatte entro il termine di un anno dalla pubblicazione degli elenchi, o dall'entrata in vigore del presente decreto per le Provincie in cui gli elenchi sono già pubblicati. In caso di ritardo, gli utenti saranno passibili di una ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 6.

Le utenze di cui all'art. 1 si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 500;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri mille al minuto secondo;

d) per bonificazioni per colmata: litri 5000 a minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni, corredate dei progetti delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del genio civile della Provincia al cui territorio apparterranno le opere di presa.

L'Ufficio del genio civile, dopo un esame preliminare del progetto in relazione alla utilizzazione generale del bacino ed ai diversi interessi pubblici, connessivi, la trasmette col suo parere al ministro dei lavori pubblici che, esaminata la domanda nei riguardi tecnici, amministrativi e nei riguardi delle riserve idrauliche di cui all'articolo 26, decide, sentito il Consiglio superiore delle acque, nei casi di domande per grandi derivazioni, sull'ammissibilità ad istruttoria. In caso affermativo, ne ordina, con pro-

prio decreto, la pubblicazione nei Comuni interessati, dandone altresì notizia alle Provincie interessate. Tale decreto stabilisce anche il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i privati, i Comuni e le Provincie aventi interesse, possono fare le loro opposizioni.

Trascorso detto termine, il genio civile procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati,

Gli atti di istruttoria e lo schema di disciplinare, compilato dal genio civile in confronto del richiedente la concessione, sono poi trasmessi, con relazione dettagliata, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Nei casi di domande concorrenti non può decidersi sopra alcuna di esse, finchè non sia compiuta per tutte la istruttoria di cui all'articolo precedente.

Sono concorrenti le domande, che riflettono una stessa derivazione, o derivazioni tra loro tecnicamente incompatibili, e che sono presentate prima che scada il termine stabilito per le opposizioni alla prima domanda pubblicata, purchè corredate dai prescritti documenti.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, potrà in qualsiasi stadio della istruttoria e finchè non sia firmato il disciplinare, dichiarare concorrenti domande posteriori che presentino uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, e potrà anche invitare i richiedenti a modificare le loro domande per renderle tra loro compatibili anche nei modi previsti dall'art. 22 ed assicurare l'intera utilizzazione del corso d'acqua.

Tra più domande concorrenti è preferita quella che presenti la migliore e più vasta utilizzazione idraulica, o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; od, a parità di tali condizioni, quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed industriali d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

Sulla preferenza da darsi ad una o ad altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinate quantità di acqua o di energia elettrica agli altri richiedenti.

Art. 9.

Le concessioni d'acqua pubblica sono fatte, previo conforme parere del Consiglio superiore delle acque, con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, per le grandi derivazioni; e con decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, per le piccole derivazioni.

I ricorsi avverso il decreto di concessione, aventi ad oggetto diritti od interessi che si pretendono lesi dalla avvenuta concessione, devono essere proposti al tribunale delle acque pubbliche, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione del decreto nel foglio degli annunzi legali della Provincia in cui si trovano le opere di presa, ed entro il predetto termine notificati tanto al concessionario che al ministro dei lavori pubblici.

La concessione si intende sempre fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non potrà mai pretendere indennizzo dallo Stato in dipendenza della concessione, ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 10.

Le concessioni e le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del ministro dei lavori pubblici.

È vietata la cessione delle nuove concessioni, fino a che non siano stati eseguiti e collaudati i lavori, ed il concessionario non sia stato immesso nell'uso effettivo dell'acqua.

Art. 11.

Le concessioni di derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni cinquanta; quelle di derivazioni per acqua potabile, per irrigazione o bonifica, si fanno per una durata non maggiore di anni settanta.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie di ciascuna concessione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 6 del testo unico sulle ferrovie concesse all' industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 12.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinunzia, nelle derivazioni per forza motrice passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione

inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore venale, calcolato al momento dell'immissione in possesso indipendentemente dalla concessione. Nel disciplinare saranno determinati i modi per stabilire, in mancanza di accordo, il prezzo suddetto.

Nelle derivazioni per acqua potabile, per irrigazione, per bonifica, qualora al termine della concessinne persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario sarà rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinunzia, passano in proprietà dello Stato senza compenso tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, le condotte principali di acqua potabile fino alla camera di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.

Art. 13.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere ed impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

Il progetto di cui all'articolo 7 dovrà soddisfare alle condizioni stabilite nell'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, ed avvalersi delle esistenti strade di accesso, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici. Il ministro, sentito il Consiglio superiore delle acque, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione, e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della detta legge.

Art. 14.

Le nuove concessioni di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri 100 al 1") di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annuo lire cinquanta;

se con l'obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire venticinque;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire 0,50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice, annue lire tre.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone sarà regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone annuo sarà inferiore a lire tre.

I canoni qui stabiliti non sono applicabili alle acque derivate da canali di proprietà patrimoniale dello Stato.

Art. 15.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui d'acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice, si applicherà il canone più elevato.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque iemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone sarà ridotto alla metà.

Art. 16.

Le ragioni di credito spettanti allo Stato, a norma degli articoli 14 e 15 sono garantite da privilegi sugli opifici, che prende grado dopo quello pure spettante allo Stato, di cui all'art. 1962 del Codice civile.

La riscossione dei suddetti crediti e delle spese di esecuzione di ufficio è fatta in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 17.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, della industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 14 e 15.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni, e quelli per l'inizio ed ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

Per le piccole derivazioni si stabilirà che le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, ove lo Stato, alla scadenza della concessione, non le ritenga senza compenso, a norma dell'art. 12, debbano essere dal concessionario, a proprie spese, rimosse per ripristinare l'alveo, le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 18.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possano avvenire a pregiudizio dei fondi vicini escluso il caso di forza maggiore.

Debbono gli stessi utenti regolare col mezzo dei detti manufatti le derivazioni in modo che, nei tempi delle piene, non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e che, in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 19.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere perchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso d'inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori o moderatori della introduzione delle acque.

Art. 20.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, di sostituire, in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica concessa, una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, egualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio del concessionario, restando ferma ogni altra condizione della concessione in quanto compatibile con la modificazione apportata.

Art. 21.

Quando una domanda di concessione per una importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con minori utilizzazioni legittimamente costituite, si può, su conforme parere del Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione con l'obbligo, pel nuovo concessionario, di fornire a sua cura e spese agli utenti minori una corrispondente quantità di acqua o di energia elettrica, e di provvedere alle trasformazioni tecniche necessarie, in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio del nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

In mancanza di speciali convenzioni, le reciproche ragioni di credito, per l'anno in corso e per l'anno precedente, dipendenti dagli obblighi nascenti dalle disposizioni del presente articolo, sono garantite da privilegio sugli opifici.

Tali privilegi prendono grado dopo quello spettante allo Stato a norma dell'art. 1962 del Codice civile e dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 22.

Quando più domande di concessione per uno stesso corso di acqua si possono rendere tecnicamente compatibili con opere in comune, le quali abbiano anche per iscopo una migliore utilizzazione, le concessioni potranno farsi, previo conforme parere del Consiglio superiore delle acque, con l'obbligo pei concessionari di consorziarsi per quanto si riferisce alle opere in comune.

Nel disciplinare saranno determinati i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci.

Art. 23.

Quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico intesesse, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunqne utente, salva la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentano, saranno autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Art. 24.

Qualunque utente di acqua pubblica che intenda variare il luogo, le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, o l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni importino un aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice, restando inalterati il luogo e le opere di presa e di restituzione, dovrà seguirsi la stessa procedura e sarà imposto il pagamento del canone limitatamente alla maggiore utilizzazione.

In ogni caso resterà fermo il termine originario dell'utenza.

Ogni altra variazione nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice, dovrà es-

sere previamente notificata al ministro dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorrerà in una ammenda variabile da L. 100 a L. 5000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione al pristino a spesa del contravventore.

Art. 25.

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate le variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione.

Art. 26.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può riservare per un congruo tempo l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua. La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, sostituire alla riserva d'acqua la riserva di determinata quantità di energia al prezzo di costo, o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare.

Art. 27.

Ai Comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla ai rispettivi abitanti od ai ricoverati negli ospizi ed ospedali, si darà, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, gratuitamente la concessione.

Art. 28.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, da consegnarsi all'officina di produzione.

In mancanza di accordo tra i Comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 km. dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle acque, stabilirà con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, di lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone sarà ripartito fra i Comuni rivieraschi nel modo stabilito nel regolamento, che stabilirà anche in quali casi e in quale misura la Provincia potrà partecipare alla ripartizione del canone stesso.

Art. 29.

Il concessionario che, nel termine stabilito dal disciplinare, non deriva e utilizza l'acqua concessa, decade dal diritto di utenza. Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, può, con proprio decreto, prorogare il termine qualora riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Si decade, in qualunque tempo, dalla concessione per cattivo uso o per non uso in relazione ai fini per cui fu data, o per mancato pagamento del canone.

Il regolamento stabilirà in quali altri casi si possa pronunziare la decadenza, e fisserà le modalità della procedura.

Art. 30.

Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinata ai servizi pubblici lo Stato può, verificandosi interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese del concessionario.

Art. 31.

Compete ai prefetti la facoltà di concedere licenze, sentito l'Ufficio del genio civile, per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde od a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i cento litri al minuto secondo;

2° non siano intaccati in nessun modo gli argini e le sponde, nè vi si facciano costruzioni murarie;

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata per la durata non maggiore di un anno; può essere rinnovata; e può essere sempre revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 32.

Il Consiglio superiore delle acque è composto:

a) di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri;

b) di un consigliere di Stato;

c) di un funzionario di grado almeno equivalente a capo-divisione delegato da ciascuno dei ministri dei lavori pubblici, delle finanze, dei trasporti ferroviari e marittimi, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno, del tesoro, della grazia e giustizia, delle poste e telegrafi;

d) di un funzionario della R. avvocatura erariale;

e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) di un ispettore capo delle ferrovie dello Stato;

g) di tre tecnici di speciale competenza in materia idraulica ed elettrotecnica.

I componenti, designati nei modi da stabilirsi col regolamento sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al Consiglio superiore è aggregato un ufficio di segreteria composto di funzionari delle varie Amministrazioni.

Art. 33.

Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dal presente decreto o da ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal ministro dei lavori pubblici. Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio:

a) detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini;

b) dà parere per la preparazione e lo studio di piani di massima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi d'acqua pubblica;

c) stabilisce le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica, e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari.

Art. 34.

È istituito in Roma il tribunale delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un presidente nominato con decreto Reale su proposta del guardasigilli, sentito il Consiglio dei ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di cassazione;

b) due consiglieri di Stato;

c) due magistrati di grado non inferiore a consigliere d'appello;

d) due tecnici membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzioni di amministrazione attiva.

Il tribunale decide con intervento di sette votanti.

In assenza del presidente, presiede il più anziano fra i membri indicati nelle lettere *b*) e *c*).

Al tribunale sono assegnati come supplenti, un consigliere di Stato, un magistrato di grado non inferiore a consigliere d'appello e un ispettore superiore del genio civile, che dovranno sostituire il membro della stessa categoria eventualmente impedito.

Tutti i componenti il tribunale, designati nel modo che sarà fissato dal regolamento, sono nominati con decreto Reale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 35.

Il tribunale delle acque pubbliche decide:

a) delle controversie intorno alla demanialità delle acque sorgenti, fluenti e lacuali. Rimane ferma la competenza dei tribunali ordinari quando la demanialità di un'acqua, non inscritta negli elenchi, si presenti in una lite fra privati senza costituire l'obbietto della domanda e sempre quando il demanio non intervenga nella lite;

b) delle controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;

c) di qualunque controversia anche fra privati, in ordine alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche;

d) dei ricorsi attualmente devoluti alla cognizione della quinta sezione del Consiglio di Stato, in virtù dell'art. 23, n. 6 e 18, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato, in quanto riguardino acque pubbliche;

e) dei ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione, in materia di acque pubbliche;

f) di tutte le azioni per risarcimento di danni connesse con le questioni sopra elencate, o dipendenti da alcuni dei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 124 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Il termine per ricorrere nei casi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Contro le decisioni del tribunale delle acque è ammesso il ricorso per revocazione nei casi e nei modi da stabilirsi col regolamento.

È ammesso altresì il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza od eccesso di potere, a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, e per violazione di legge.

In casi di annullamento per violazione della legge la causa è rinviata allo stesso tribunale delle acque, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

Art. 36.

Le contravvezioni alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con pene di polizia e con ammende che potranno estendersi fino a L. 1000.

Art. 37.

Sono applicabili alle materie contenute nel presente decreto le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche numero 2248, allegato *F*.

Per tutte le contravvenzioni previste dal presente decreto e dal relativo regolamento l'azione penale si prescrive col decorso di due anni.

Art. 38.

Sono abrogati il capo V, titolo III, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, allegato *F*, la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 39.

Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare il presente decreto con le disposizioni seguenti:

a) legge 20 marzo 1865, n. 3248, allegato *F*, sulle opere pubbliche; testo unico 25 luglio 1904, n. 223, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, e legge 2 gennaio 1910, n. 9, sulla navigazione interna;

b) legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (testo unico), sui consorzi di irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale;

c) legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti a favore della Basilicata; legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore delle Calabrie; legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e la silvicoltura;

d) legge 5 maggio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova;

e) legge 13 luglio 1911, n. 774, sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Art. 40.

Con regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione del presente decreto e specialmente alle norme per la costituzione organica e funzionamento del Consiglio superiore e del tribunale delle acque pubbliche, e per la procedura da seguirsi dinanzi a quest'ultimo. Si provvederà inoltre a coordinare e raccogliere gli uffici che trattano materie relative alle acque pubbliche, esistenti presso i diversi Ministeri, trasferendoli al Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

L'ulteriore svolgimento delle istruttorie delle domande di concessione, che siano in corso nel giorno dell'entrata in vigore del decreto, seguirà con la procedura e con le norme in questo stabilite.

Tutte le controversie di cui all'art. 35, che, nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto siano pendenti innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o siano pendenti innanzi all'autorità giudiziaria in primo o in secondo grado, saranno portate alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche, con la procedura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 42.

La durata delle concessioni temporanee accordate e rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, a richiesta degli interessati ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà prorogata per un periodo di tempo che, congiunto con quello decorso dalla pubblicazione del presente decreto, raggiunga la durata massima stabilita nel precedente articolo 11 per le varie specie di concessioni.

Alle concessioni prorogate saranno applicabili tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 43.

Le utenze riconosciute o da riconoscere in base al possesso trentennale anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, avranno la durata massima stabilita nell'art. 11, per le varie specie di concessione, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ad esso sarà applicabile l'art. 12, e saranno pure applicabili le cause di decadenza stabilite nell'art. 29 e nel regolamento.

Art. 44.

Nelle derivazioni per produzione di energia già concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichino le condizioni determinate nell'ultimo comma dell'art. 28, il ministro delle finanze, su domanda dei Comuni interessati, e tenuto conto dei patti che fossero già intervenuti fra concessionario e Comuni potrà, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle acque, assegnare loro un canone annuo a carico del concessionario, non superiore a lire una per ogni cavallo dinamico nominale.

Le norme per la ripartizione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 45.

Durante il periodo della guerra farà parte del Consiglio superiore delle acque, a termini dell'art. 32, un

rappresentante del Ministero della guerra, Sottosegretariato delle armi e munizioni.

Art. 46.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1917. Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — RAINERI — DE NAVA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'art. 62 dello stesso testo unico;

Ritenuta l'opportunità di anticipare, per l'attuale stato di guerra, le operazioni della leva sulla classe 1898 e di procedere alla nuova visita di inscritti e militari stati riformati da non più di due anni e cioè entro il termine di cui al citato art. 62;

Ritenuta del pari l'opportunità che la nuova visita degli inscritti abbia luogo avanti lo stesso Consiglio di leva che ne pronunziò la riforma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1898 saranno iniziate nel prossimo anno 1917.

Quelli dei giovani stessi che verranno arruolati nella prima categoria saranno incorporati senza far luogo alla applicazione del citato art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 2.

Gli inscritti di leva stati riformati nella leva sulla classe 1896 sono chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva tutti i militari, qualunque sia la classe a cui appartengano, stati riformati durante la leva sulla detta classe 1896 e cioè dal 1° settembre 1915 a tutto il 24 aprile 1916.

Quelli dei riformati di cui al presente articolo che nella nuova visita risulteranno idonei saranno arruolati per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Sono beninteso esclusi dalla nuova visita tutti coloro che furono rivisitati e riformati in seguito alle visite di revisione effettuate in base al decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1166, sebbene la loro riforma sia stata pronunciata nel sopra accennato periodo di tempo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle di cui all'art. 1, secondo comma, dell'altro decreto Luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 4.

Con decreto del ministro della guerra saranno determinate le norme per l'esecuzione delle nuove visite di cui al precedente art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, col quale venne prorogata al 30 giugno 1917 l'efficacia delle disposizioni tributarie contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914, nn. 1354 e 1384;

Visto l'art. 3 della citata legge 21 dicembre 1915, n. 1774, col quale fu stabilita la efficacia, per gli esercizi finanziari 1915-916 e 1916-917 di tutti i provvedimenti tributari emanati coi decreti Reali 15 settembre 1915, n. 1373, 12 ottobre 1915, n. 1510, e 21 novembre 1915, n. 1643;

Visti i decreti Reale e Luogotenenziali 31 maggio 1916,

n. 695, 31 agosto 1916, n. 1090, 28 settembre 1916, n. 1238, 18 ottobre 1916, n. 1332, e 19 ottobre 1916, n. 1365, recanti provvedimenti in materia tributaria;

Ritenuta la necessità di prorogare le disposizioni contenute nei sopracitati provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'agricultura e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774, e nei decreti Reale e Luogotenenziali 31 maggio 1916, n. 695, 31 agosto 1916, n. 1090, 28 settembre 1916, n. 1238, 18 ottobre 1916, n. 1332 e 19 ottobre 1916, n. 1365.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — ORLANDO — CARCANO — DE NAVA — RAINERI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti l'art. 1, lett. *C)* e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425, col quale viene stanziato un fondo per l'assegnazione di sussidi ai connazionali colpiti da infortunio sul lavoro in paesi nemici, e che a causa della guerra, più non percepiscono le rendite loro dovute dagli Istituti assicuratori;

Veduto il decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1079, che estende la concessione di sussidi, sul fondo di cui all'art. 1, lett. *C)*, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425, in favore dei connazionali cui sia stato sospeso il pagamento di rendite o di pensioni loro dovute da Istituti per le assicurazioni sociali di paesi nemici;

Di concerto col ministro degli affari esteri;

Determina:

Art. 1.

I nazionali residenti nel territorio del Regno o delle colonie o nei territori occupati dal R. esercito, possono ottenere, sul fondo di cui all'art. 1, lett. *C)*, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425, sussidi commisurati alle rendite o alle pensioni delle quali sia stato ad essi sospeso il pagamento da parte di Istituti per le assicurazioni sociali di paesi nemici.

La stessa facoltà spetta ai cittadini del Regno residenti nel territorio di Stati alleati dell'Italia o di Stati neutrali.

Art. 2.

Alle rendite dovute da Istituti per le assicurazioni sociali di paesi nemici, possono essere parificate, agli effetti del precedente articolo, le rendite o pensioni dovute da altri enti, in virtù delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie, vigenti nello Stato nemico al quale i detti enti appartengono.

Art. 3.

Per ottenere i sussidi, le persone indicate nell'art. 1 del presente decreto devono presentare alla Commissione per le rendite operaie di paesi nemici, presso il R. commissariato dell'emigrazione:

1° la domanda in carta semplice, con le seguenti indicazioni: nome, cognome, paternità, data di nascita ed indirizzo dei titolari della rendita; nome dell'Istituto assicuratore; importo mensile della rendita; data e luogo dell'ultima riscossione. Le indicazioni relative all'importo della rendita e all'ultima riscossione dovranno, inoltre, risultare da una dichiarazione fatta davanti al sindaco o al commissario civile del luogo di residenza, e confermata da due testimoni;

2° il documento originale rilasciato dall'Istituto assicuratore, relativo alla rendita o pensione per la quale si vanta attualmente il diritto, o gli altri certificati che l'interessato sia in grado di presentare;

3° il certificato di vita dei beneficiari della rendita, e di vedovanza per le vedove, rilasciato dal sindaco o dal commissario civile del luogo di residenza.

Qualora gli interessati siano sforniti di qualsiasi documento relativo alla rendita, la Commissione accerta, coi mezzi che ritiene opportuni, la sussistenza del diritto alla rendita e la misura di essa.

Art. 4.

Il R. commissariato dell'emigrazione cura, ove ne sia il caso, di completare la documentazione di cui all'articolo precedente, e dispone gli accertamenti che risultino necessari.

Art. 5.

Le domande di sussidio insieme con i documenti prodotti e con gli accertamenti compiuti d'ufficio, sono sottoposti all'esame della Commissione, la quale decide sulla concessione del sussidio e sulla misura di esso.

Contro le determinazioni adottate dalla Commissione a norma del presente articolo, non è ammissibile alcun reclamo; ma è sempre in facoltà della Commissione modificare o revocare le precedenti determinazioni, qualora risultino nuovi elementi di giudizio.

Art. 6.

La misura del sussidio, di cui all'art. 5, se la Commissione lo ritenga opportuno, può essere estesa fino alla concorrenza dell'importo della rendita accertata.

La riduzione della valuta estera in valuta italiana sarà stabilita, in base a criteri generali, dalla Commissione.

Art. 7.

Il servizio di pagamento dei sussidi è affidato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla quale saranno trasmesse, per tale effetto, le decisioni della Commissione, a cura del R. commissariato dell'emigrazione.

La Cassa nazionale di previdenza, in base alle decisioni della Commissione e al relativo attestato di concessione del sussidio, da questa emesso, rilascia ai titolari della rendita il corrispondente certificato di pagamento.

Quando sopravvenga una nuova decisione della Commissione, i certificati predetti vengono sostituiti in conformità.

Art. 8.

Il pagamento dei sussidi, corrispondenti alle rate di rendita già scadute, sarà fatto subito dopo la decisione favorevole della Commissione. I pagamenti ulteriori saranno eseguiti al principio di ogni trimestre.

Il servizio di tali pagamenti è compiuto per mezzo degli uffici postali.

Art. 9.

Il pagamento viene eseguito contro regolare quietanza rilasciata dal titolare della rendita, o da persona debitamente autorizzata.

Tale quietanza deve contenere la dichiarazione esplicita che il titolare della rendita attribuisce alla Cassa nazionale di previdenza, e, per mezzo di essa, allo Stato italiano, il diritto di rivalsa, per la somma ricevuta, verso l'Istituto assicuratore o l'ente debitore della rendita.

Art. 10.

La Cassa nazionale di previdenza comunica al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, l'ammontare dei sussidi pagati, per ottenerne il rimborso a carico del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1916-917, e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 11.

Sono abrogate le norme emanate col decreto Ministeriale 30 aprile 1916, per l'erogazione dei sussidi di cui all'art. 1, lett. *C*, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 425.

Le concessioni di sussidi già fatte, in base al predetto decreto, dalla Cassa nazionale di previdenza conserveranno efficacia, salvo che intervenga la revoca o la modificazione da parte della Commissione, a norma dell'art. 5, cap., del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 novembre 1916.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
DE NAVA.

Il ministro per gli affari esteri
SONNINO.

Reg. alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1916, reg. n. 1 industria, commercio e lavoro, fog. n. 300. — *Coppi.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Sentenza 13-15 settembre 1916 nel giudizio sulla nazionalità di merci esistenti a bordo del piroscafo *Ambra*.

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente:
Comm. Michele La Terza.

Membri ordinari:
Comm. Carlo Bruno.
Comm. Francesco Mazzinghi.
Comm. Gerolamo Biscaro.

Membro supplente:
Comm. Domenico Manzi.

Con l'intervento del

Commissario del Governo:
Comm. Raffaele De Notaristefani.

Commissario supplente:
Comm. Guglielmo Ciamarra.

E con l'assistenza del

Segretario:
Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario:
Cav. Alvise Bragadin.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sulla nazionalità di merci già esistenti a bordo del piroscafo austriaco *Ambra*:

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla domanda presentata dalla ditta Gellatly, Hankey & C. di Londra, in rappresentanza della ditta Cox's Shipping Agency, società inglese a responsabilità limitata con sede principale a Londra, per ottenere il rilascio di merci già esistenti a bordo del piroscafo austriaco *Ambra*, che allo scoppio della nostra guerra contro l'Impero austro-ungarico trovavasi nel porto di Massaua;

Viste le conclusioni del commissario del Governo, perchè, riconosciuta la nazionalità non nemica delle merci infra descritte se ne ordini il rilascio, previo pagamento delle spese di custodia e di consegna;

1° Marca B C.
5958 10318 1 Cassa Cotton Braids.
F J
Calcutta.

Pol. N. 149 — da Trieste a Calcutta, da Fritz Jaekli al medesimo.

S C.
2° Marca 5732 10075/82 - 8 balle paper.
F J.
Calcutta.
Made in Austria.

Pol. N. 164 — da Trieste a Calcutta, da «Adriatica» Forwarding C. Ltd. alla medesima.

S.
3° Marca S. 620 C. 3/4 = casse Indian Rubber
Calcutta Cotton Braids.

Pol. n. 95 da Trieste a Calcutta, da Bruno Teichmann al medesimo.

R I
4° marca 2730
E C 7243
2708 7244
2753 7245/6=6 casse Cottongoods
2775 7247
E.W.J. 7248

Pol. n. 107 da Trieste a Calcutta, da Francesco Parisi a E. Wilhelm Jager.

B. S.
5. Marca C/141 22220.
Made in Switzerland 1 cassa Saccarhine, Calcutta.

Pol. n. 602 da Trieste a Calcutta, da Biscup e Stein a Chartered Bank of India, Australia and China.

M e C.°
6. Marca 1893, 1695/1697 Casse 3 Cotton Thread.
G. A.
Calcutta.
Made in Austria.

Pol. n. 314 da Trieste a Calcutta, da Marshall e Company all'ordine.

M. e C.
7° Marca 1903 1689/91 = Casse 3 Cotton Thread
G. A.
Calcutta
Made in Austria.

Pol. n. 315 da Trieste a Calcutta, da Marshall e C. all'ordine.

M. e C.

8° Marca 1904 1692 = Casse 3 Cotton Thread
G. A.
Calcutta
Made in Austria.

Pol. n. 316 da Trieste a Calcutta, da Marshall e C. all'ordine.

Sentito l'avv. Natalino Patriarca, procuratore delle ditte Gellatly, Hankey e C. e Cox's Shipping Agency il quale espose le ragioni che suffragano la domanda, e il commissario del Governo, il quale insistette nelle sue conclusioni scritte.

Dichiarata chiusa dal signor presidente la discussione orale e visti gli atti e i documenti del giudizio.

Attesochè la nazionalità neutrale delle merci di cui alle polizze 149, 164 e 95, è sufficientemente provata dal possesso nella Cox's Shipping di due esemplari delle polizze, portanti a tergo le girate in bianco delle ditte intestatarie, e dalla produzione di estratto autentico dei libri di commercio della succursale di Calcutta della Cox's Shipping, da cui risulta che la sede principale di Londra acquistò le tratte emesse dai venditori delle merci per l'intero prezzo delle spedizioni sopra i compratori di Calcutta, e le trasmise a quella succursale perchè ne curasse la presentazione ai trattari insieme alla consegna ai medesimi delle merci, il che non potè aver luogo a causa dell'arresto del piroscafo;

Attesochè il carattere neutrale delle merci di cui alla polizza 107 è stabilito dalla produzione di due esemplari della polizza, recante a tergo la girata del destinatario E. Wilhelm Jager all'ordine della « Delhi and London Bank », Società inglese a responsabilità limitata, e di estratto autentico dei libri di commercio della succursale di Calcutta di tale Banca, comprovante l'acquisto fatto dalla sede principale di Londra, nel 17 agosto 1914, delle tratte emesse dal venditore delle merci sopra il destinatario di Calcutta per l'intero prezzo delle spedizioni e la successiva consegna delle tratte medesime alla « Cox's Shipping », succursale di Calcutta, perchè procuri nell'interesse della Banca il ricupero delle merci.

Attesochè per le merci di cui alla polizza 602 si è dimostrata la loro nazionalità neutrale con la produzione dei seguenti documenti:

1° due esemplari della polizza segnante come destinataria la Chartered Bank of India, Australia and China;

2° tratta emessa dalla venditrice ditta Biscoup e Stein di Amburgo, col tramite della Chartered Bank sopra la ditta inglese Byron e C. di Calcutta, debitamente quietanzata fino dall'agosto 1914;

3° lettera della Cox's Shipping, attestante che la ditta Byron e C. è intervenuta nell'affare per conto della ditta, pure inglese, « Little e C. » alla quale le merci effettivamente appartengono e nel cui interesse viene domandato il rilascio;

Attesochè per le merci di cui alle polizze 314, 315 e 316 la « Cox's Shipping Agency » agisce in rappresentanza della ditta inglese « Marshall e C. » di Glasgow e dimostra la nazionalità neutrale di tali merci mediante produzione delle polizze intestate alla ditta Marshall e C. con clausola all'ordine, e attestazione giurata del signor Roberto Marshall, unico titolare della ditta, che le merci sono sempre rimaste in sua proprietà.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione delle prede
in conformità alle conclusioni del commissario del Governo ordina il rilascio delle merci sopra indicate, previo pagamento delle spese di custodia e di consegna.

In Roma, li 11 settembre 1916.

Così deciso dalla Commissione delle prede in Camera di Consiglio nella sua sede, via Zanardelli, n. 7. – Depositata il 15 settembre 1916.

Michele La Terza, presidente.
Gerolamo Biscaro, membro ordinario ed estensore.
Francesco Mazzinghi, » »
Carlo Bruno, » »
Domenico Manzi, » supplente.
Riccardo Marcelli, segretario.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale della sanità pubblica.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 novembre 1916:

È stato provveduto alla nomina del sig. Andrea Campisi a componente del Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 6 dicembre 1916, in Olmedo, provincia di Sassari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 7 dicembre 1916.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale dell'11 giugno 1916:

Samaritani cav. Silvio, primo segretario, collocato in aspettativa di autorità, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1916.

Zapelloni dott. Carlo, segretario, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1916.

Venturi Ada nata Bosi, telefonista, collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1916.

D'Amore Margherita, telefonista, collocata in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1916.

Con decreto Ministeriale del 12 giugno 1916:

Fiore Vincenza nata Ferrara, telefonista, collocata in aspettativa per motivi di malattia, dal 12 al 16 maggio 1916.

Con decreto Ministeriale del 18 giugno 1916:

Maggioni Ines nata Menozzi, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 29 maggio 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 29 giugno 1916:

Grugnetti Maria, telefonista, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1916.

Cigardi Ada, telefonista, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1916.

Galloni Irene, telefonista, collocata in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° giugno 1916.

Manferdini Amedea, telefonista, collocata in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 giugno 1916.

Susinno Elisa nata Rossi, telefonista, collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 16 giugno 1916.

(Continua).

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 28 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro

Roma, 8 dicembre 1916

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	80 77
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80 75
Rendita 3,00 % lordo	55 50
REDIMIBILI — *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 72
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	99 46
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	98 31
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 85
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	96 67
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 38
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	95 35
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	84 69
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	81 58
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 58
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	94 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule . . .	288 —
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno . . .	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana . .	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	343 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara . .	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia . .	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. .	305 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	306 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	530 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	CORSO medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	296 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 12
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	458 52
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	474 02
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	464 40
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 70
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	496 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	444 25
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3 75 %	479 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	485 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	455 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	434 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	491 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

Avvertenza. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi »; per tutti gli altri titoli si intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 9 dicembre 1916, in L. 128,44.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 8 dicembre 1916, da valere per il giorno 9 dicembre 1916.

Franchi	116 87
Lire sterline	32 50 1|2
Franchi svizzeri	133 54 1|2
Dollari	6 84
Pesos carta	2 95 1|4
Lire oro	128 44 1|2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 8 dicembre 1916.

***Presidenza del presidente* MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 15.10.

D'AYALA VALVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Greppi Emanuele ai ministri di grazia e giustizia e dell'industria e commercio per conoscere le ragioni che hanno determinato la emanazione del decreto Ministeriale 16 novembre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del successivo giorno 18, riguardante una ditta di Milano.

GREPPI EMANUELE. Ringrazia il ministro per la cortese sollecitudine con la quale si è dichiarato disposto a rispondere alla sua domanda; ma, nella sollecitudine, rileva, con piacere ancora maggiore, riconosciuta l'importanza dell'argomento.

Il 16 novembre fu emanato un decreto di forma alquanto insolita: trattavasi di una specie di precetto personale o piuttosto di privilegio nel senso romano della parola, che riconosceva potor sussistere tanto dei privilegi favorevoli quanto dei privilegi odiosi. Vi si diceva:

« Sono risoluti i contratti della ditta Pirelli e C. con le ditte A. E. C. Thomson Houston Iberica (Madrid), Hielscher Adolfo (Madrid), Leon Ornstein (Madrid), Boettlicher y Navarre (Madrid) e Siemens Schuckert Industria Elettrica (Barcellona e Madrid), i quali dovrebbero avere esecuzione in Ispagna. È vietato, sotto le comminatorie di legge, alla stessa ditta Pirelli e C. di provvedere in qualunque forma alla loro esecuzione ».

Questo decreto suscitò molti commenti e, pur prescindendo da quanto l'antagonismo politico o altre ragioni possono avere inspirato, bisogna riconoscere non insignificante la prima impressione: trattarsi cioè di una misura straordinaria per reprimere danni, che potevano venire da certe operazioni commerciali di una ditta italiana.

Se non che, venne immediatamente la smentita a questa prima interpretazione, la quale del resto era stata subito respinta da quanti conoscevano la reputazione della ditta e le benemerenze del suo capo.

La smentita diceva: « Il decreto in questione fu fatto dietro iniziativa e formale istanza della nostra ditta al nostro Governo, ecc. ».

Ed allegava le parole testuali di un telegramma Ministeriale che confermava tale asserzione.

Egli non dubita della risposta del ministro, ma è naturale il desiderio che il ministro la dia in modo solenne ed autentico. Il ministro, se crede, potrà poi aggiungere notizie circa le ragioni che lo hanno indotto ad usare della forma speciale che ha dato al decreto, anzichè di quella che sarebbe stata la più semplice applicazione del precedente decreto 8 agosto 1916.

Successivamente si è detto: riconosciamo che non si tratta di un privilegio odioso, ma, invece, di un privilegio favorevole: ma i privilegi sono sempre pericolosi.

Ricorda l'art. 1° del decreto 8 agosto e rileva che le ditte elencate nel decreto 16 novembre avevano assunto la nazionalità spagnuola; non potevano adunque essere ritenute, senz'altro, tedesche, ma occorreva, per potere vietare il commercio con esse, valersi della lista di cui alla lettera *C* di quel decreto; tanto più che esse esercitavano industrie molto importanti per la Spagna. Siamo dunque ad una indicazione precisa, nominativa; un suddito italiano non poteva in base al decreto 8 agosto rifiutarsi alla esecuzione di contratti precedentemente stipulati, sebbene la pubblicazione avvenuta della lista nera inglese avesse già segnalata la convenienza di non stipulare con quelle ditte contratti nuovi: il che appunto si era già fatto.

La ditta Pirelli, per troncare assolutamente la cosa, insisteva che un decreto gliene desse il modo; e il decreto venne, sebbene diverso nella forma da quello che essa si aspettava. Se non che, pare all'oratore che non manchi qualche indizio per indovinare le ragioni della linea di condotta seguita dal ministro.

Le liste inglesi, per quanto compilate dalla maggiore autorità commerciale del mondo, diedero luogo a recriminazioni e ad errori; di più, lo stesso Governo inglese, pur conoscendo la natura tedesca di certe case industriali, ne ritardò la proscrizione per ragione politica commerciale; così la ditta Houston, menzionata nel decreto per la ditta Pirelli, fu proscritta in febbraio, quella Siemens soltanto in giugno.

Se dunque una ditta italiana od inglese non poteva indovinare prima della pubblicazione delle liste inglesi, con quali ditte conveniva rompere subito ogni relazione (tanto più che la natura delle merci che dovevano fornire, toglieva ogni timore che la merce potesse diventare contrabbando di guerra) anche il Governo italiano ha probabilmente pensato che convenissero studi più maturi prima di pubblicare una lista propria; ed intanto si appigliò all'espediente del decreto personale, che ha sollevato tanto rumore.

Aspetta dal ministro una risposta esauriente ed ha piena fiducia che questa dimostrerà tanto la prudenza del Governo, quanto la correttezza e il patriottismo dell'industria italiana e specialmente della Casa che il decreto in questione ha nominato. (*Approvazioni*).

SACCHI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Poche parole basteranno a chiarire l'argomento della interpellanza dell'onorevole senatore Greppi. Nella Conferenza economica tenutasi a Parigi nel giugno scorso, i vari Stati partecipanti, tra cui l'Italia, si impegnarono reciprocamente di impedire il commercio con i nemici,

Fu in quella Conferenza anche esaminata l'opportunità che venissero dettate norme per rendere possibile la risoluzione dei contratti già esistenti, su di ciò i rappresentanti dei vari Governi si riservarono di emanare norme sull'oggetto, secondo le esigenze del rispettivo interesse nazionale.

Fu per provvedere alla esecuzione di quanto era stato convenuto nella detta Conferenza che vennero emanati i due decreti Luogotenenziali dell'8 agosto n. 960 e 961, in virtù dei quali rimane vietato ogni commercio con i sudditi nemici, ovunque si trovassero (mentre prima esisteva solo un divieto di traffico di carattere territoriale) e venne imposta l'ingerenza governativa nelle aziende nemiche o in cui fosse prevalente l'interesse di sudditi nemici, mercè l'istituzione del sindacato e del sequestro.

Quanto alla risoluzione dei contratti preesistenti non si potevano dettare norme assolute, nè rimetterne l'applicazione all'autorità giudiziaria, perchè la risoluzione non altrimenti deve aver luogo che sulla base di un apprezzamento politico, quale è il danno o pericolo di danno, che la esecuzione di determinati contratti può arrecare all'economia nazionale.

Doveva quindi essere lasciato al Governo di valutare nei singoli casi di contratti preesistenti, che venissero a sua conoscenza, se concorressero esigenze d'interesse nazionale a reclamare che non fossero eseguiti o a disporne la risoluzione.

Questo principio ebbe difatti sanzione nell'art. 5 del decreto 8 agosto, n. 960, di cui conviene rammentare il tenore:

« Con decreti del ministro di grazia e giustizia e dei culti di concerto con i ministri delle colonie, di agricoltura, industria, commercio e lavoro, potrà essere dichiarata la risoluzione dei contratti, ancorchè anteriori al presente decreto, che siano nocivi all'interesse nazionale, in cui appariscano come parte od abbiano interesse predominante sudditi di Stati nemici od alleati con Stati nemici ».

Esso evidentemente importa che la risoluzione sia disposta non per recar vantaggio al privato cittadino italiano, sibbene per tutelare l'interesse nazionale; che per conseguenza la non esecuzione dei contratti risoluti costituisca non una facoltà pel cittadino italiano che da essi era vincolato, ma un obbligo; che in altri termini il decreto Ministeriale, a ciò relativo, contenga una esplicita inibitoria della esecuzione, senza che un siffatto divieto formale si debba interpetare come manifestazione di sfiducia del Governo verso il cittadino al quale è rivolto.

Queste osservazioni gioveranno ad illustrare esaurientemente il decreto 16 novembre, riguardante la ditta Pirelli.

Essa, con esposti inviati al Governo, fece noto di avere sin dal 1902 un proprio stabilimento a Villanueva Y Geltrù in Spagna con uffici a Barcellona per la produzione ed il commercio di cavi e conduttori isolati per luce; che fin dall'origine quella succursale ebbe tra i maggiori suoi clienti cinque case esistenti ed esercenti in Ispagna ed ivi nazionalizzate, ma di orgine tedesca, le quali hanno di fatto il monopolio in Spagna del consumo di detti prodotti; che già, fin da quando nell'aprile 1916 fu pubblicata la lista nera inglese, nella quale erano menzionate quelle cinque ditte, quantunque la merce, che con esse scambiava, non costituisse materiale bellico e fosse destinata al consumo di un paese neutro, neppure confinante con stati nemici od al quale era vietata l'esportazione di quei prodotti, essa ditta Pirelli ordinò alla succursale di non più compiere nuovi affari con le ditte in questione, ma non potè troncare le somministrazioni dovute per i contratti assunti precedentemente; che per ciò, dopo che furono emanati i decreti dell'8 agosto, la ditta denunziò ogni cosa al Governo per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Il Governo riconobbe che nella specie ricorrevano gli estremi per l'applicazione dell'art. 5 e ne venne il decreto 16 novembre, col quale furono dichiarati risolti i contratti, che la ditta Pirelli, sede di Spagna, aveva con le cinque Ditte suaccennate e ne fu vietata l'esecuzione.

Non vi è bisogno di aggiungere altro per rendere chiaro che il decreto del 16 novembre fu inspirato unicamente da esigenze di tutela dell'interesse nazionale; che mai si è avuto ragione di dubitare che la ditta Pirelli potesse svolgere azione pregiudizievole di tale interesse, e che il decreto medesimo fu emanato non contro quella Ditta, ma obbiettivamente nell'interesse nazionale, perchè anzi il decreto fu dalle sue stesse denunzie provocato (Approvazioni).

GREPPI E. Ringrazia il ministro delle dichiarazioni esaurientissime, dalle quali risulta ad un tempo provato e la perfetta normalità del decreto e il patriottismo delle Ditte italiane (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei Consorzi di bonifica » (N. 262-263 *A*).

PRESIDENTE. Avverte che nell'ultima tornata si è approvato l'art. 32.

Si approvano, senza discussione, gli articoli dal 33 al 45.

VERONESE, relatore. In risposta ad una osservazione del senatore Sacchetti, chiarisce la portata dell'ultimo comma dell'art. 45, agli effetti del quale articolo i consorzi di scolo sono equiparati ai consorzi per opere di bonifica di seconda categoria.

L'art. 45 è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 46.

L'art. 47 viene approvato, sostituendo nel primo comma la parola « sono » alle altre « possono essere ».

Senza discussione si approvano gli articoli 48, 49 e 50.

VERONESE, relatore. All'art. 51 propone che in fine al comma primo si aggiungano le seguenti parole: « e ogni disposizione contraria alla presente legge ».

Accenna poi alle ragioni per le quali si era proposta nell'art. 51 l'abrogazione dell'art. 89, n. 27, del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, che si riferisce al Consorzio per la manutenzione delle opere delle bonifiche pontine.

Intorno a questo emendamento furono presentati all'Ufficio centrale parecchi ricorsi degli interessati, che proponevano alcune modificazioni con tendenze molto diverse, e che non poterono essere accolti. Se non che, negli ultimi giorni, giunsero all'Ufficio centrale altri ricorsi e, in seguito a conferenze con gli interessati, si è riconosciuta l'opportunità di conservare l'art. 89, n. 27, fino a che il Consorzio per la manutenzione delle opere delle paludi pontine possa riformare il proprio stato e rientrare nella legge generale.

L'ufficio centrale pertanto propone il seguente emendamento che diverrebbe il secondo comma dell'art. 51: « È conservato provvisoriamente, fino all'approvazione del nuovo statuto, a norma dell'art. 45 della presente legge, il n. 27 dell'art 89 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per il riparto delle spese per le opere di bonifica eseguite fino alla promulgazione di essa ».

In seguito a questo emendamento, bisogna sopprimere nel primo comma le parole « 89, n. 27 ».

BONOMI, ministro dei lavori pubblici. Dichiara di consentire nell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

L'art. 51, così emendato, è approvato.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Repressione della pornografia ». (N. 232-*A*).

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno. Consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

D'AYALA VALVA, segretario. Ne dà lettura.

PRASIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LUCCHINI. Nessuno più di lui può essere favorevole al disegno di legge.

Rende omaggio alla relazione dell'Ufficio centrale, che non potrebbe essere più completa e nella quale s'è trasfusa l'anima quasi ascetica del relatore.

Si limita ad accennare ai punti in cui dissente dal relatore; e

dissente principalmente nella opinione che il Codice penale avrebbe dovuto provvedere completamente nella materia.

Il Codice penale è una legge essenzialmente repressiva; ma non fatta per le esigenze del momento; nè vi è antagonismo tra la morale ed il diritto, il quale ha i suoi limiti.

Il Codice penale non può contemplare l'oltraggio al pudore se non in quanto l'offesa abbia avuto una pubblica esplicazione; e l'articolo 17 dell'editto sulla stampa, di cui il relatore lamenta l'abrogazione, per equivoco, nel nuovo Codice penale non contemplava che la sola pubblicazione delle stampe pornografiche.

Rileva non essere esatto il paragone che il relatore fa delle stampe pornografiche con le falsità negli atti e nelle monete.

Gli articoli 442 e seguenti del Codice penale stabiliscono le sanzioni penali per quel che riguarda i reati in materia di fotografia, tipografia, ecc.; si potrebbero integrare con altre disposizioni senza che si debba, come oggi si tenta, far dire al Codice più di quel che non dica.

Non si può confondere l'incrimazione dell'articolo 339 per oltraggio al pudore con l'obbiettivo delle disposizioni che stiamo studiando, e che tendono ad impedire manifestazioni atte a travolgere il pubblico costume. La confusione ha portato a questo assurdo di dover in questo progetto diminuire la pena stabilita dal Codice penale per l'oltraggio al pudore.

Altra incoerenza curiosa è questa che, mentre la fabbricazione delle scritture, fotografie, ecc., dovrebbe essere punita più che la vendita - come accade per la fabbricazione delle monete false in confronto della spendita - qui invece accade tutto al rovescio.

Venendo ai singoli articoli, osserva che l'art. 1 è prolisso, contro la tradizione sintetica del Codice, ed ha voluto esprimere l'elemento morale in modo diverso dall'art. 45 del Codice che richiede, per esempio, il libero arbitrio.

Nell'ultimo capoverso si affidano ad un futuro regolamento certe restrizioni e cautele, l'inosservanza delle quali cadrà sotto la comminatoria di sanzioni penali. Ora, queste sanzioni, non eccedenti le altre indicate nell'art. 1, dovrebbero, secondo il testo dell'ultimo comma, essere stabilite dal regolamento: cosa inverosimile, perchè mai un regolamento ha potuto prescrivere la reclusione o l'arresto.

Quanto al terzo comma dell'art. 2 osserva che è preferibile la dizione ministeriale a quella dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale vorrebbe che, nel caso di figure o disegni offensivi di privati cittadini, non si procedesse che dietro querela di parte; restrizione non giusta, in quanto è già nella legge che si possa procedere contro i disturbatori della quiete privata, perchè ha i suoi riflessi nella quiete pubblica.

Negli articoli 3, 4, 5 vi sono espressioni pleonastiche: nel penultimo capoverso dell'art. 4 l'espressione « rimane ferma l'applicazione dei principî generali » è veramente strana, in quanto in una disposizione di Codice può aver luogo solo l'applicazione di articoli e non di principî.

Relativamente ai rapporti internazionali, egli fa osservare che è eccessivo perseguire di ufficio chiunque incorra all'estero in uno dei delitti accennati, se quel delitto è connesso ad altro della stessa specie commesso nel territorio del Regno, o se uno degli elementi costitutivi del delitto stesso siasi verificato in detto territorio.

Infatti si dovrebbe procedere in contumacia, mentre, anche in materia di delitti di Stato, per procedere in contumacia si esige che la penalità sia molto elevata.

Anche gli articoli 6 e 7 che trattano la materia dei cinematografi, trascendono dal vero obbietto del disegno di legge, come dimostra.

Osserva che l'art. 7 reca un'innovazione introdotta dall'on. Salandra, e cioè la istituzione presso il Ministero dell'interno di un ufficio centrale per la repressione della pornografia.

Se si tratta di stabilire un nuovo ufficio, è inutile questa disposizione nel disegno di legge; ma l'oratore crede che essa sia stata suggerita da qualche accorto funzionario che intendeva provvedere alla propria carriera.

Dichiara di accettare l'articolo 10 come è stato modificato dall'Ufficio centrale, con cui è d'accordo nel non aver dato accoglienza ad altre incriminazioni, come certe pubblicazioni nelle quarte pagine di giornali, che rientrano nella disposizione della legge vigente, e quindi esorbiterebbero dal campo del disegno di legge.

Concludendo dice che questo disegno di legge è quasi un impegno d'onore per il Parlamento ed una volta messo sul tappeto non può non essere approvato; ma esso deve rispondere alle esigenze logiche, giuridiche e di propedeutica legale cui ha accennato, non solo, ma deve anche avere una applicazione completa e severa; del che dà affidamento il Governo che ne ha accettata la discussione. (Vive approvazioni — Applausi).

PRESIDENTE. Rimanda il seguito della discussione a domani.

Sull'ordine del giorno.

BERTETTI. Propone che sia messo all'ordine del giorno di domani lo svolgimento della sua proposta di legge letta nella seduta di ieri.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno. Consente.

(Così rimane stabilito).

La seduta è tolta alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 8 dicembre 1916

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle 14.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Ringraziamenti per commemorazione.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti dei sindaci di Bologna e Legnago per le condoglianze loro inviate dalla Camera.

Annunzia altresì che la vedova dell'on. Maraini ha espresso personalmente la propria riconoscenza per la partecipazione presa dalla Camera al suo immenso dolore.

Commemorazione.

CUCCA, ricorda le benemerenze dell'ex-deputato Michele Mazzella che appartenne a questa Assemblea per cinque legislature rappresentandovi il collegio di Pozzuoli.

Propone che siano espresse le condoglianze della Camera al Consiglio provinciale di Napoli ed al sindaco di Ischia, patria dell'estinto (Approvazioni).

SCIALOJA si associa, proponendo che le condoglianze siano anche inviate alla famiglia Mazzella (Approvazioni).

BONICELLI si associa in nome del Governo (Approvazioni).

PRESIDENTE, in nome della Camera, si associa all'omaggio reso alla memoria del compianto ex collega (Approvazioni).

Mette al partito le proposte di condoglianze fatte dagli onorevoli Cucca e Scialoja.

(Sono approvate).

Interrogazioni.

ROTH, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara all'onorevole Lombardi che la iscrizione pel riscatto degli anni di servizio pre-governativo e il riconoscimento dei quinquenni già maturati, fu dalla Cassa di previdenza negata a quei professori, i quali erano stati nominati prima del 1904 e non si avvalsero nel termine utile dei beneficî loro concessi.

Aggiunge che nel recente decreto Luogotenenziale del 27 febbraio 1916 il termine fu ulteriormente prorogato.

LOMBARDI fa voti che la proroga concessa col recente decreto

Luogotenenziale del 27 febbraio 1916, sia applicata senza soverchie restrizioni.

Sollecita poi la riforma della legge 1904, augurandosi, frattanto, che a questa si dia la più larga ed equa interpretazione.

ALFIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Gasparotto dichiara che esigenze imprescindibili di servizio obbligano il Governo a distrarre un certo numero di funzionari dai servizi di guerra.

GASPAROTTO rileva il fatto, veramente commendevole, di molti fra tali funzionari, i quali hanno chiesto di essere rimandati al fronte per compiere il loro dovere di soldati.

Si augura che possa trovare accoglimento la loro patriottica aspirazione (Bene!).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

GASPAROTTO esalta le meravigliose prove di sacrifizio e di disciplina che diuturnamente dà il popolo italiano; ed afferma che ad esse deve corrispondere da parte del Governo una politica forte e previdente.

Necessità assoluta ed imprescindibile si è quella di fare il massimo sforzo per la vittoria. A tale scopo occorre mobilitare tutto il popolo che lavora, a beneficio del popolo che combatte.

È lieto che i diritti dell'Italia sull'altra sponda dell'Adriatico siano stati riconosciuti.

A coloro, che temono conflitti di nazionalità in quelle terre, ricorda che nel Friuli vi è una numerosa popolazione slava, del cui patriottismo nessuno ha potuto mai dubitare. (Approvazioni).

Afferma che al principio del fronte unico debba corrispondere quello dell'unico comando, e crede che il duplice nemico debba essere combattuto e vinto sul fronte italiano.

Allo sforzo supremo la nazione deve prepararsi con tutte le energie e senza esitazioni. Occorre all'uopo mobilitare tutti gli elementi civili ed instaurare un regime di assoluta giustizia.

È tempo di finirla con la vergogna dell'imboscamento. Rileva che moltissimi giovani, appartenenti alle più svariate classi sociali, con pretesti di ogni genere si sono sottratti ai rischi della guerra, rifugiandosi in uffici, in laboratorî, in ospedali, ed acconciandosi ai più umili servizi pur di assicurarsi l'incolumità personale. (Approvazioni).

Proclama la necessità di porre termine a tale gravissimo sconcio e di mandare tutti indistintamente gli idonei al fronte, là dove fanno olocausto della vita quelle falangi di contadini, che da mesi si battono da eroi, là dove tanta splendida prova di valore danno quei giovani che, interrompendo gli studi o l'esercizio della loro professione, sono accorsi a servire la patria come ufficiali di complemento. (Vive approvazioni).

Afferma che occorre far ben comprendere alle nazioni alleate l'immensità dello sforzo, che l'Italia ha fatto e sta facendo per contribuire alla comune vittoria.

Bisogna pure continuare ad infondere nei soldati quella certezza, che tutti abbiamo, della vittoria finale.

Soprattutto bisogna dare al popolo la persuasione che la vittoria segnerà l'inizio della rignerazione civile e politica del paese.

Rispondendo a coloro, che parlano di pace, l'oratore, il quale esacra egli pure gli orrori della guerra, afferma che di pace non è possibile parlare se non quando avremo assicurata una pace vittoriosa, la quale segni il trionfo delle nostre aspirazioni nazionali; e avremo così assicurate le future generazioni contro il pericolo di una nuova e più terribile conflagrazione. (Approvazioni).

Questo vuole il paese! Questa voce del paese deve ascoltarla il Governo per trarne incitamento ad una politica forte e previggente (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

TREVES, nota che, rinviata la mozione del partito socialista per la pace, l'importanza della presente discussione è venuta meno.

Si limiterà perciò ad alcune osservazioni sulla presente situazione internazionale.

Ravvisa nell'innaturale ed artificioso intento dell'equilibrio europeo, sempre perseguito dalle varie diplomazie, la causa della presente conflagrazione; perciò il partito socialista, che quel concetto ha sempre combattuto, non poteva dare il proprio consenso ad una guerra, che era l'espressione e l'effetto di una politica fondamentale errata.

Intanto quello, che doveva essere e non fu l'equilibrio della pace, ha cagionato purtroppo l'equilibrio della guerra.

Ora questa equivalenza di forze, questa inettitudine di una coalizione a superare rapidamente e a schiacciare decisamente l'altra, fanno intravedere una continuazione quasi indefinita della guerra.

Tuttavia questo enorme sacrificio di vite umane non sarà stato inutile, se avrà potuto far convinto il mondo dell'assurdità tragica della guerra.

Così essendo, si comprende che l'oratore ed i suoi amici auspichino una equa e decorosa transazione, non a base di un criterio di opportunità, come quello dell'equilibrio, ma in conformità di un principio di giustizia: il principio del libero sviluppo di tutte le attività nazionali. (Approvazioni).

Una siffatta soluzione permetterà alla Polonia di raggiungere quella libertà e quella indipendenza, che non gli consentirebbero nè la tesi teutonica nè la tesi moscovita. (Applausi).

In tal modo anche la nazione romena sarà preservata dal duplice pericolo del dominio teutonico-ungarico da una parte, dell'assorbimento slavo dall'altra.

Anche il contrasto fra la nazionalità italiana e la nazionalità jugoslava sull'altra sponda dell'Adriatico troverà da tale equa transazione un opportuno componimento.

Base del futuro assetto d'Europa non può essere che il riconoscimento del diritto dei popoli a disporre di se stessi, e del fatto che vi sono nel mondo alcuni punti in cui si riuniscono nazionalità diverse, o che per la loro importanza debbono essere non monopolizzati da alcuno ma aperti a tutti.

In base a questi incontrastabili principî potranno essere equamente risolute così la questione dell'Alsazia e Lorena come la questione dei Dardanelli.

Nessuno può volere che una delle parti abbia a stravincere: poichè lo schiacciamento di una delle coalizioni belligeranti sarebbe il germe di nuovi odii e di nuovi conflitti.

L'oratore augura, invece, che dal presente immane conflitto sorga nell'animo di tutti i popoli l'odio profondo inestinguibile per qualsiasi guerra. (Applausi all'estrema sinistra).

Termina esprimendo l'augurio che dalla stessa immane possanza degli orrori, dei disastri, delle vite recise, delle atrocità commesse di cui questa guerra orribile lascierà lungo ricordo possa nascere l'internazionale dell'amore dei popoli contro i Governi e contro tutti coloro che sono interessati a continuare la guerra. (Vivi e reiterati applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni — Commenti).

TURATI, dopo il discorso dell'on. Treves, rinunzia a parlare.

NAVA CESARE, riconosce che nè le vittoriose offensive degli alleati, nè l'entrata in guerra della Romania, hanno prodotto militarmente risultamenti tali da imporre la cessazione delle ostilità.

Ma sarebbe la rovina dei paesi dell'Intesa se in questo momento si lasciassero vincere dalla stanchezza. Sarebbe questo il trionfo dell'imperialismo tedesco; trionfo che riuscirebbe esiziale per la causa della libertà, ed in particolar modo agli interessi delle classi lavoratrici.

Le classi dirigenti hanno perciò il dovere di tener alto lo spirito morale del paese opponendosi a tutti i tentativi diretti a deprimerlo.

Ogni sforzo deve essere fatto per intensificare la nostra azione bellica.

S'impone soprattutto una maggiore austerità della vita in tutte le sue manifestazioni, per evitare che vi sia un troppo stridente contrasto tra i disagi che sopporta l'esercito e lo svolgimento della vita civile.

Si compiace che il Governo abbia riconosciuto il patriottismo del clero e in generale dei cattolici, che, nonostante i loro principî, hanno accettato la nostra guerra con piena sincerità.

Invoca dal Governo maggiore fiducia nei rappresentanti della nazione intorno ai più gravi problemi connessi con la guerra, per modo che questi, illuminati dalla parola del Governo, possano alla loro volta illuminare la coscienza nazionale.

Afferma che l'unica pace possibile e desiderabile è quella che sia informata a principî di giustizia e importi il riconoscimento delle nazionalità e della loro libertà e indipendenza.

Ora le Potenze centrali vagheggiano invece una pace che, lungi dall'informarsi alla giustizia e al riconoscimento del principio di nazionalità, sia il trionfo del loro dispotismo, e conduca allo schiacciamento delle altre nazioni.

Manda un caldo saluto di simpatia alle nazioni oppresse, al Belgio, alla Serbia e alla Rumania. Termina affermando che la ricostituzione della nazione polacca deve costituire uno dei precipui scopi degli alleati (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

INDRI, esordisce con un saluto ai nostri combattenti.

Esorta la Camera a dare prima l'esempio della necessaria concordia nazionale.

Riconosce la inopportunità delle censure relative alla condotta della guerra.

Tuttavia nell'interesse del paese crede suo dovere segnalare alcune manchevolezze dell'opera del Governo.

Non approva alcune economie che toccano da vicino i nostri combattenti. Così ritiene che debba essere non limitata, ma estesa la indennità di guerra.

Vorrebbe poi che l'inddennità agli ufficiali fosse in relazione non al grado, ma alla funzione che esercitano; funzione che spesso è superiore al grado.

Chiede che l'anticipo della pensione a favore delle vedove e degli orfani venga concesso anche ai genitori e agli altri parenti bisognosi; e che il trattamento concesso alle famiglie dei soldati morti in combattimento o per ferite riportate in combattimento sia esteso anche alle famiglie dei soldati morti a causa della guerra.

Raccomanda vivamente che nei servizi logistici, tecnici ed amministrativi si tragga il maggior partito dalle competenze che per le loro ordinarie occupazioni hanno acquistato molti degli ufficiali richiamati in servizio in occasione della guerra.

MORRONE, ministro della guerra, assicura che questo criterio è già al presente seguito per quanto è possibile.

INDRI, raccomanda pure di liberare l'Amministrazione militare dai soverchi vincoli della burocrazia.

Ha plaudito e plaudirà a qualsiasi provvedimento che sia inteso ad imprimere alla vita civile carattere di maggiore austerità, di maggiore parsimonia, di maggiore previdenza.

Del dovere assoluto di queste civili virtù devono persuadersi anche coloro che finora non se ne mostrano troppo persuasi.

L'opera che il Governo sarà per spiegare in questo senso, contribuirà nel modo più efficace al completo e finale trionfo.

Insiste perchè sia concesso il sussidio anche alle famiglie di coloro, che sono chiamati sotto le armi per obbligo di leva.

E tale sussidio vorrebbe esteso a coloro, che nelle nostre campagne hanno educato come figli dei trovatelli, ora chiamati alle armi. (Approvazioni).

Conclude confidando che il Governo vorrà accogliere i suoi suggerimenti nell'interesse di quella concordia nazionale che sola può condurre a quella vittoria che si preparano nelle trincee i nostri eroici soldati. (Vivissime approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni).

MEDA, ministro delle finanze (Segni di attenzione), risponde all'on. Labriola, che nel suo discorso gli ha domandato come mai abbia il Governo creduto di poter imporre tributi per decreto, dimenticando che lo Statuto non ammette se non quelli consentiti dal Parlamento.

La risposta è facile, e del resto l'on. Labriola l'ha egli stesso indicata: il Parlamento può delegare con una legge al potere esecutivo la sua facoltà; ed il Governo ritiene appunto che tale delegazione sia contenuta nella legge 22 maggio 1915.

L'onorevole Labriola lo nega perchè dice che la legge 22 maggio non è legge di pieni poteri, ma legge di poteri straordinari. Ma la questione sta nel vedere se tra i poteri straordinari del Governo ci sia quello di imporre tributi.

L'onorevole Labriola non riconosce che nella espressione della legge « disposizioni richieste da urgenti e straordinari bisogni della economia generale » si possa comprendere la materia tributaria; è una opinione discutibile e rispettabile. Il ministro personalmente non la divide, perchè non sa persuadersi che la finanza dello Stato non rientri nella economia della nazione; specialmente se pensa al significato sostanziale della parola economia, che vuol dire gestione, cioè produzione di redditi e loro erogazione nelle spese.

Ma non c'è bisogno di fermarsi alla prima parte dell'unico articolo della legge per trovarvi la legittimità dei tributi. L'onorevole Labriola ha dimenticato il primo capoverso, che dice: « Il Governo del Re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari al bisogno del tesoro ».

Ora sa bene che i tributi non sono « mezzi straordinari di tesoro »; ma sa pure che i mezzi straordinari del tesoro, ad esempio i prestiti non si possono avere senza procurare il modo di sopportarne il peso: quindi, se può sostenersi che il Governo non abbia facoltà di imporre tributi per provvedere alle spese ordinarie dello Stato, non può negarsi che ne abbia per provvedere alle spese straordinarie, o meglio per far fronte all'onere passivo dei mezzi, con cui coprire tali spese straordinarie. (Commenti).

Del resto prega l'on. Labriola di considerare due cose: la prima, che nella relazione con cui la Commissione dei 18 proponeva alla Camera l'approvazione del disegno di legge 20 maggio 1915 è detto che esso disegno « concerne quanto occorre in caso di guerra e durante la guerra, anche con ogni mezzo necessario e straordinario per la finanziaria dello Stato »; la seconda, che l'uso dei poteri straordinari per imporre tributi fu fatto anche dal precedente Gabinetto, e che più d'una volta la Camera ne ratificò con amplissimi voti l'operato, dando così una specie di interpretazione autentica alla legge 22 maggio 1915.

La censura dell'on. Labriola sarebbe fondata se il Governo avesse inteso di istituire dei tributi permanenti; ma il Governo ha chiaramente attribuita ai nostri tributi una durata, che ha per limite la necessità finanziaria della guerra, calcolate colla fine dell'esercizio finanziario in cui sarà conclusa la pace, e in ogni caso coll'esercizio finanziario, che non potrà non consentirne il peso, se la pace, come tutti ci auguriamo, dovesse concludersi nell'esercizio in corso. Così è detto e spiegato nella relazione che precede l'ultimo gruppo di provvedimenti finanziari.

L'on. Labriola s'è poi meravigliato che i provvedimenti finanziari non siano neppure presentati al Parlamento, ma egli è qui in un grave errore. I provvedimenti tributari, appunto perchè emanati in virtù di delegazione legislativa, sono già leggi e non hanno bisogno di essere presentati per la conversione, e nemmeno per quella ratifica, che l'on. Labriola ha invocato forse per una analogia amministrativa, che però non ha alcun fondamento nel nostro diritto costituzionale; ma questo non significa che al Parlamento ne sia sottratta la cognizione; perchè i provvedimenti tributari, antichi o recenti, si traducono tutti in altrettante impostazioni del bilancio della entrata: quindi sia discutendo tale bilancio, sia discutendo il disegno di legge, che ne concede l'esercizio provvisorio, il Parlamento può rendersi conto della politica tributaria del Governo, approvarla o disapprovarla.

Certo, non si tratta in questo caso di una discussione dei singoli provvedimenti; ma questo non può meravigliare chi consideri come lo stato di guerra sia uno stato di necessità, e come di questa caratteristica partecipi la finanza di guerra, non meno che ogni altro ramo della pubblica amministrazione.

Confida quindi che l'on. Labriola non vorrà insistere sull'ordine del giorno da lui presentato; e in ogni caso dovrebbe pregare la Camera di non concedergli i suoi voti (Vive approvazioni).

PIROLINI esprime il desiderio di più esplicite dichiarazioni del Governo circa i nostri interessi sulla costa orientale dell'Adriatico nei loro rapporti con l'elemento jugo-slavo.

Non vorrebbe che tali rapporti fossero inaspriti dalla soverchia violenza di una parte della stampa.

In generale fa voti che la vittoria delle armi alleate significhi il trionfo di tutte le nazionalità. Per assicurare un tale trionfo è legittima e giusta la guerra.

Giudica illusione l'opinione che le potenze centrali vagheggino una pace fondata su di un tale principio. Perciò è impossibile, in questo momento, parlare di pace. La pace non sarà possibile finchè non sia infranto il sogno pangermanistico.

Non crede che la Germania potrà esser vinta per esaurimento di uomini o di mezzi di sussistenza.

Bisogna esser consci della realtà; ed è precipuo dovere del Parlamento affrontarla ed esaminare il problema in tutta la sua interezza (Approvazioni).

Occorre guardare la realtà militare, misurare tutte le difficoltà, e consci della necessità di fiaccare in modo definitivo le forze avversarie, come l'unico mezzo per arrivare alla pace, i Governi alleati debbono fare uno sforzo supremo, in una unione assoluta di tutte le forze militari, tecniche, economiche e finanziarie.

Nei rapporti con l'Italia è dovere delle altre Potenze alleate e soprattutto dell'Inghilterra, che tanti benefici economici ritrae dal presente conflitto, di coadiuvarla nella soluzione del problema degli approvvigionamenti.

Quando veramente le Potenze alleate formeranno un blocco unico, allora soltanto la Germania si convincerà della inanità dei suoi sogni imperialistici.

Nessuno vuole la distruzione del popolo germanico. L'oratore anzi esprime il voto che dal presente conflitto sorgano le basi di una Confederazione di Stati cui possano aderire anche i popoli germanici, liberi da ogni vincolo di dispotismo medioevale. (Approvazioni).

Comprende che la Camera non possa ingerirsi della condotta tecnica della guerra; nè discutere di coloro cui ne sono affidate le sorti. Ma la Camera può tuttavia esercitare un efficace controllo per tutto quanto riguarda la politica militare.

Insiste sul dovere di limitare i lucri eccessivi delle industrie della guerra; e ciò anche per non creare un giustificato risentimento nelle masse.

S'augura che la Camera nell'esercitare le sue legittime funzioni di controllo sappia però astenersi da discussioni inopportune e da censure che possono ingiustificatamente menomare la fiducia nei supremi reggitori della guerra; ma cooperi invece a creare nel paese quella vera concordia di animi e di forze, che solo ci darà la vittoria. (Vive approvazioni).

Concludendo fa voti che la pace apporti un organo politico centrale che renda impossibile nell'avvenire il ripetersi di nuovi conflitti tra le nazioni europee. (Approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni).

GROSSO-CAMPANA, svolge il seguente ordine del giorno

« La Camera invita il Governo ad una più equa distribuzione dei pesi della guerra, ad una politica dei consumi più previdente, meglio rispondente ai fini della resistenza economica della nazione ed agli interessi dell'agricoltura nazionale ».

Rileva che l'agricoltura non meno dell'industria contribuisce alla guerra nazionale, poichè se l'industria fornisce i mezzi bellici, l'agricoltura fornisce i mezzi di sussistenza per i nostri soldati.

Ma mentre l'industria trae dalla guerra lauti profitti, l'agricoltura ne sopporta tutti i pesi. Così mentre gli operai dell'industria fruiscono largamente degli esoneri, i contadini invece danno il massimo contributo alle forze combattenti; e si lesinano o si ritardano loro perfino quelle licenze che sono indispensabili per i lavori agricoli.

Per rinvigorire le file dell'esercito non bisogna, se le necessità della guerra non lo richiedano in modo assoluto, far diventare troppo esigue le file dei lavoratori, che debbono contribuire all'approvvigionamento nazionale.

A proposito dell'approvvigionamento nazionale censura alcuni provvedimenti che ostacolano la esportazione di generi perfino da Provincia a Provincia. Censura pure la politica dei calmieri adottata dal Governo, politica che ha avuto l'effetto di far quasi scomparire dal mercato i generi assoggettati a calmiere.

Il calmiere, per essere efficace, presuppone la requisizione dei generi da parte dello Stato.

Lamenta che calmieri che non regolano i prezzi delle vendite nemmeno quando venditore è il Governo, servano però di strumento a questo per acquistare i generi agricoli al disotto del loro valore.

Fa presente, soprattutto per il grano, la necessità di una esatta determinazione del prezzo di calmiere per evitare il danno di una diminuzione nella coltivazione del grano, il bisogno di un maggiore rifornimento all'estero, ed il conseguente inasprimento del cambio

Approva il consiglio dato dal Governo di serbare il granone per l'alimentazione umana; ma avrebbe desiderato al riguardo un provvedimento di carattere imperativo.

Avrebbe altresì desiderato un provvedimento per evitare i soprusi nella requisizione del fieno.

Esorta il Governo ad avere il massimo riguardo per la classe dei contadini, che tanto validamente contribuisce al trionfo delle nostre armi, ed è la più sana delle classi sociali del paese.

Lo esorta altresì ad apprestare a favore dell'agricoltura i provvedimenti necessari pel dopo guerra.

Tornando alla necessità di una più equa distribuzione dei pesi della guerra, lamenta i salari eccessivi di coloro che lavorano nelle officine per la produzione delle munizioni; fatto questo di cui è principalmente responsabile il precedente Gabinetto. (Commenti).

Concludendo, raccomanda al Ministero di non dimenticare le sorti dell'agricoltura e degli agricoltori, e ciò non solo nell'interesse dell'economia nazionale, ma per fare opera doverosa di concordia e di pacificazione sociale. (Approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

DE NAVA, ministro dell'industria, del commercio e del lavoro presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 luglio 1910, n. 1082, col quale è assegnata la somma di L. 60 mila al bilancio passivo del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per il servizio della pesca.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, col quale è modificato il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 17 agosto 1916 n. 1084, che proroga di un mese le cambiali pagabili da debitori residenti nel circondario di Pesaro e nel circondario di Rimini con scadenza dal 16 agosto 1916 al 5 settembre 1916.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, che proroga al 31 dicembre 1916 il termine assegnato dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 922, circa il riordinamento dell'ufficio centrale di statistica.

SONNINO SIDNEY, ministro degli affari esteri, presenta il disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1916-917 a tutto il mese di giugno 1917.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilanci e semplificazioni di servizi e di ordinamenti.

Convalidazione dei decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Nota di variazioni al disegno di legge sul rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1914-915.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del Debito pubblico nella Cassa depositi e prestiti, sulla vigilanza sugli Istituti di emissione e del tesoro.

Per un migliore trattamento di pensione a favore degli insegnanti più anziani delle scuole elementari.

Proroga dell'esercizio provvisorio per i bilanci 1916-917.

Annunzia quindi il ritiro dei disegni di legge nn. 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458.

RUBILLI presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'on. Miglioli

Interrogazioni ed interpellanze.

LOERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, per avere notizie intorno alle condizioni della biblioteca e alla nomina del bibliotecario dei Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

« Sitta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per sapere se e quali risoluzioni creda adottare dopo le dichiarazioni del ministro Bissolati nel recente discorso di Cremona, dichiarazioni apertamente contrastanti con i propositi di concordia nazionale che presiedettero alla formazione dell'attuale Ministero.

« Bertini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della guerra, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti e dell'interno, per conoscere le ragioni per cui, in pieno contrasto con le norme del decreto Luogotenenziale di ieri 5 ottobre 1916. n. 1569, e con l'art. 15 (disposizioni transitorie) delle disposizioni ministeriali 1° dicembre 1916 per la distribuzione della benzina, è stato consentito alla speculazione privata di abolire in fatto il concetto di « preferenza » che assicurava nelle intenzioni del Governo al consumo privato la benzina avanzata dai servizi statali, nonchè di render nulla la dichiarazione, di cui alle suddette disposizioni transitorie, intesa a riservare all'uso del pubblico un terzo della quantità di benzina disponibile; e per sapere se non ritengano indispensabile ordinare immediatamente ai commercianti che contravvengono così alla lettera e allo spirito del decreto Luogotenenziale di non impedire ulteriormente le trazioni meccaniche. Chiedono inoltre se non reputino utile disciplinare a mezzo di speciali autorizzazioni la distribuzione di benzina al pubblico, affinchè la precedenza sia riservata a coloro che si valgano del rapido mezzo di trasporto per esercitare una professione utile (medici, ingegneri, direttori di aziende, laboratori ed officine, ecc.) in confronto con coloro che si servono dell'automobile per puro lusso o diporto.

« Gallenga, Di Bagno, Vignolo, Padulli, Venino, Guglielmi, Theodoli, Fornari ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica, per sapere se non ravvisino necessario stabilire la obbligatorietà del tiro a segno a tutti i giovani, che abbiano raggiunta l'età di 16 anni, affinchè sia integrata l'opera di educazione del popolo secondo quanto le contingenze attuali hanno dimostrato necessario per la difesa nazionale.

« Reggio, Rissetti, Ollandini ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che da parte degli uffici da lui dipendenti si insista ancora, malgrado la viva opposizione della cittadinanza e contrariamente a tassative disposizioni regolamentari, a voler costruire il nuovo carcere giudiziario di Messina, nel cuore della città nuova, in zona destinata ad abitati civili e a case operaie.

« Toscano ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere, se, a raggiungere una uniformità utile allo svolgimento del lavoro, con rispetto alle convinzioni individuali, non riconosca l'opportunità di apportare alla tabella delle feste civili, le poche variazioni, che la facciano concordare con giorni di feste religiose.

« Parodi, Reggio, Rissetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro della guerra, per sapere se sia vero che ai nostri soldati, quelli alle fronti compresi, sia stato soppresso il caffè, diminuita la razione del pane e della carne e la distribuzione di questa limitata ad alcuni giorni soltanto della settimana; e, nel caso affermativo, se non credano, più che opportuno, doveroso limitare invece i consumi della popolazione civile per reintegrare senza indugio il trattamento dei nostri soldati che soffrono ogni disagio ed espongono la vita per la libertà e la grandezza d'Italia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Berti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se non ritenga equo di assegnare il grado di capitano a tenenti veterinari già inscritti nel quadro di avanzamento, già ammessi al secondo aumento quinquennale su lo stipendio, e che si trovano dal giugno 1915 in zona di guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Pucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda opportuno istituire un corso allievi ufficiali per quei sottufficiali che combatterono e che da tempo sono alla fronte italiana della guerra, i quali videro promuovere ad ufficial i loro colleghi trovantisi in Libia e nell'Egeo, senza che nulla rendesse men grave la diversità di trattamento.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cappa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno, per conoscere il loro avviso circa la convenienza di adottare norme concrete per il riconoscimento legale del titolo di specialista nell'esercizio dei vari rami delle discipline medico-chirurgiche.

(L' interrogante chiede la risposta scritta).

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e dell'agricoltura, per conoscere se allo scopo di salvaguardare, nel miglior modo, la efficienza produttiva del suolo e nella difficoltà di sostituire - là ove vige il sistema di mezzadria - il capo della famiglia colonica richiamato alle armi, non ritengano necessario di conservare ad ogni podere almeno un uomo valido ai lavori agricoli.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Pucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, per sapere se non creda — data l'urgenza e improrogabile necessità di risparmio nel consumo del carbone — far esaminare se sia conveniente modificare il compenso di economia dato ai macchinisti ed ai fuochisti di manovra, i quali, col metodo attuale, non sono incitati al risparmio; e se non creda, nel tempo stesso, disporre perchè le macchine di manovra siano con maggiore sollecitudine riparate con evidente minore dispersione di vapore.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Giulio Casalini ».

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE, chiede all'on. Montresor, che ieri in fine della seduta era assente dall'aula, se consente di ritirare la sua mozione sulla Polonia.

MONTRESOR, pur conservando fede profonda che verrà l'ora della risurrezione della Polonia, non volendo però ostacolare l'opera del Governo, nè quelle intese che deve avere con i Governi alleati, consente al ritiro della mozione mandando, in nome del Parlamento italiano, un saluto alla Polonia ed un fervido augurio per la sua costituzione a nazione libera una e indipendente (Vive approvazioni).

BOSELLI, presidente del Consiglio, riferendosi alle dichiarazioni fatte ieri, ringrazia l'on. Montresor di aver consentito a ritirare la sua mozione.

La proposta di un voto per l'avvenire della Polonia non può non trovare l'unanime consenso del Parlamento e del Governo.

Questo voto conferma i sentimenti espressi dai ministri delle Potenze alleate nei telegrammi diretti al Governo russo; sentimenti, ai quali l'oratore si compiace di essersi associato. (Vive approvazioni).

È certo che il saluto dell'Italia giungerà particolarmente grato alla nazione Polacca.

Ed è certo che il Sovrano della Russia, nostro amico ed alleato, il quale testè confermò l'unione e l'autonomia della Polonia, continuerà a favorire le legittime aspirazioni di quel popolo generoso. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, La mozione è ritirata.

La seduta termina alle 19.40.

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *8 dicembre 1916* — (Bollettino di guerra n. 563).

Sulla fronte tridentina l'attività delle nostre truppe, pur limitata dalle persistenti nevicate, diede luogo a piccoli scontri di nuclei in ricognizione.

Sul Carso più intensa azione delle artiglierie nonostante pioggia dirotta.

Nella passata notte respingemmo un attacco tentato dal nemico nella zona a nord di Boscomalo (Hudi Log).

Cadorna.

Settori esteri.

Dal settore orientale non sono segnalati che debol combattimenti sulla Dwina e scontri violenti nei Carpazi boscosi, ove i russi tentano d'impadronirsi delle posizioni nemiche a sud di Yavornik.

In Picardia non si sono avuti ieri che cannoneggiamenti fra Bouchavesnes e Biaches.

Nella regione di Verdun i tedeschi sono stati nuovamente respinti sulle due rive della Mosa.

In Macedonia il mal tempo continua ad ostacolare le operazioni militari delle forze dell'Intesa.

Tuttavia i serbi hanno respinto tutti gli attacchi bulgaro-tedeschi nella regione di Staravina.

Nella Valachia non si hanno notizie d'ulteriori importanti combattimenti fra i rumeni e gli eserciti austro-tedeschi in unione a quelli bulgaro-turchi.

In Dobrugia e sul Danubio regna ancora una calma relativa.

Nel settore caucasico i turchi sono stati sloggiati da una collina presso Sekkiz.

Sul fronte del Tigri, in Mesopotamia, una squadriglia di aereoplani inglesi ha bombardato il 4 corrente, per rappresaglia, il campo turco, provocandovi gravi danni.

Più particolareggiate notizie della guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Basilea, 8. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario germanico. Sulla riva occidentale della Mosa ieri attacchi francesi contro le trincee da noi prese il 6 corrente sulla collina 304 non riuscirono.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. Attacchi russi sulla Dvina non riuscirono. A sud di Nidsy riparti che erano penetrati in nostri piccoli posti ne furono respinti.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — Dopo la non riuscita grande offensiva diversiva nei Carpazi, i russi effettuarono ancora soltanto attacchi parziali.

Ieri a sud di Ludow e nella valle del Trotus i russi si lanciarono all'assalto delle nostre linee senza riuscire.

Fronte del maresciallo Mackensen. — La nostra avanzata verso e al di là della linea Bucarest-Ploesti fu così rapida che i romeni che si trovavano nella regione limitrofa presso i passi di Predeal e Altachanz, ritirandosi, si urtarono alle truppe tedesche ed austro-ungariche. Fra le montagne e il Danubio continua l'inseguimento.

Fronte macedone. — Attacchi notturni dei serbi presso Trneva (ad est della Cerna) furono respinti da truppe tedesche e bulgare. Nuovi attacchi inglesi nella pianura dello Struma non riuscirono.

Basilea, 8. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Gruppo del maresciallo Mackensen. — L'inseguimento dei romeni al di là della linea Bucarest-Ploesti continua rapidamente.

Il nemico ritirandosi dai paesi di Predeal e di Altschanz si è incontrato con le truppe austro-ungariche e tedesche.

Sull'Alt il gruppo del colonnello Szyvo ha attaccato nuovamente le forze romene rimaste nella Romania.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — Forti attacchi nemici nella valle del Trotus e nella regione Ludwa non sono riusciti.

Fronte del principe Leopoldo di Baviera. — Nessun avvenimento per quanto riguarda le truppe austro-ungariche.

Pietrogrado, 8. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Sul fronte Golovnitza-Kniaki il nemico bombardò le nostre posizioni con mine aventi un forte effetto distruttivo.

Nella regione Potoutora-Dzikelana intenso fuoco di fucileria e duelli di artiglieria.

Nei Carpazi boscosi i nostri elementi presero l'offensiva su una collina a cinque verste a sud di Javornik. La lotta continua con risultato non ancora conosciuto. Ad otto verste a nord del Monte Torong nostri esploratori attaccarono un posto di campagna nemico e lo dispersero.

Parigi, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sulla riva sinistra della Mosa i francesi respinsero i tedeschi da una parte degli elementi di trincea che questi avevano occupato il 6 dicembre sulle pendici orientali della quota 304.

Ovunque altrove notte calma.

Parigi, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sul fronte della Somme abbastanza grande attività dell'artiglieria del settore di Bouchavesnes e dinanzi a Biaches.

Nella foresta di Apremont, durante un attaccato lanciato al mattino, il nemico prese piede in alcuni elementi di trincee. Un vivo contrattacco delle nostre ne lo ricacciò immediatamente.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

Londra, 8. — Un comunicato del generale Haig, in data di stasera, dice:

Durante la giornata i tedeschi diressero contro il uostro fronte a sud dell'Ancre e nei settori di Gueudecourt e di Ransart bombardamenti ai quali rispondemmo cannoneggiando vari punti delle retrovie tedesche.

I nostri mortai da trincea furono attivi a sud-est di Armentières.

Le Hâvre, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Niente di particolare da segnalare sul fronte dell'esercito belga.

Salonicco, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo dice:

Durante la giornata di ieri violenti combattimenti su tutto il fronte.

Nella regione a nord di Grunista il nemico, sensibilmente rinforzato, tentò parecchie volte di riprendere le posizioni perdute. Tutti questi tentativi furono respinti con gravi perdite per il nemico.

I combattimenti continuano.

Parigi, 8. — Un comunicato ufficiale dice:

Esercito d'Oriente. — Nella notte dal 6 al 7 i tedesco-bulgari contrattaccarono violentemente le posizioni serbe nella regione di Staravinà ad est della Cerna. Tre assalti successivi furono nettamente respinti dai serbi.

Il mal tempo generale impedì le operazioni durante la giornata.

Pietrogrado, 8. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte romeno. — Nella valle del fiume Oituz attacchi nemici furono respinti. In Valachia, dopo l'occupazione di Bucarest da parte del nemico, le truppe romene e le nostre continuarono il ripiegamento.

In Dobrugia e sul Danubio calma.

Basilea, 8. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale in data del 7 corrente dice:

Fronte della Macedonia. — Nella regione di Monastir nulla di importante. Nella curva della Cerna fuoco, ad intervalli violento, dell'artiglieria nemica. Le truppe bulgaro-tedesche respinsero con contrattacchi il nemico che attaccava le nostre posizioni ad est della Cerna.

Sulle due rive del Vardar viva attività dell'artiglieria. Sul fronte del Belassitza calma. Sullo Struma violento fuoco di artiglieria. La fanteria nemica ha tentato varie volte di attaccarci presso la riva settentrionale del lago di Tahinos, ma è stata respinta dal fuoco della nostra artiglieria.

Sul fronte del mare Egeo sei navi hanno bombardato senza risultato le nostre posizioni verso la foce dello Struma.

Basilea, 8. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 7 corr. dice:

Nessun avvenimento importante sui vari teatri della guerra.

Pietrogrado, 8. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — In direzione di Sakkiz nostri elementi attaccarono i turchi che avevano occupato una collina presso Sakkiz, li sloggiarono e fecero prigionieri.

Londra, 8. — Un comunicato ufficiale dice:

Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito britannico in Mesopotamia dice:

Sul fronte del Tigri il 4 corr. aviatori nemici gettarono bombe sul nostro accampamento. Per rappresaglia una squadriglia di sei aeroplani britannici lanciò una mezza tonnellata di esplosivi sul campo turco provocandovi gravi danni.

Lisbona, 8 (ufficiale). — Il nemico ha aperto un fuoco di artiglieria sulla riva sinistra del fiume Rovuma (Africa Orientale) ed occupato il posto di Maugadi, che avevamo abbandonato in buon ordine, senza perdite.

CRONACA ITALIANA

Inaugurazione. — Stamane alle 10, nel Palazzo delle belle arti, a via Nazionale, venne inaugurata la quarta esposizione internazionale d'arte promossa dalla « Secessione ».

Intervennero alla cerimonia, compiutasi nelle sale superiori del Palazzo, S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, S. E. il mininistro dell'istruzione pubblica Ruffini, il prefetto ed altre autorità, le rappresentanze della stampa e gli artisti espositori.

La mostra fu ammiratissima.

Alle 11, compiuta la cerimonia inaugurale, venne ammesso il pubblico a visitare la Mostra.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono, secondo il recente Bollettino pubblicato a lire 9.717.223,68.

*** A Milano venne di questi giorni pubblicato il calendario ufficiale della filantropica istituzione per il 1917. Si tratta di un semplice ma elegante calendario tipo olandese, di quelli prediletti dalle famiglie e dai commercianti per la praticità dell'uso.

Il calendario è stampato a due colori e porta ad ogni testata mensile un'illustrazione sull'opera della Croce Rossa.

Il prezzo è mite e costituisce un'opera buona che ogni italiano vorrà compiere con l'acquisto dell'utile pubblicazione.

Provvedimenti ferroviari. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha stabilito che per l'anno 1917 non vengano rinnovate le carte di libera circolazione rilasciate con scadenza al 31 dicembre 1916.

Beneficenza. — L'Istituto nazionale medico farmacologico di Roma ha generosamente versato l'importo di L. 3000 al Comitato nazionale pro invalidi della guerra destinando quest'importo all'acquisto degli apparecchi necessari per la cura dei ricoverati a Villa Wurts (nevro-psicopatici) di cui è prossima l'apertura.

Gravissima disgrazia. — Un disastroso scoppio avvenne l'altrieri, in uno stabilimento per carica di proiettili nella provincia di Alessandria.

Le indagini immediatamente eseguite hanno escluso qualsiasi causa dolosa ed hanno invece accertato trattarsi di combustione spontanea di esplosivi.

Poichè lo scoppio determinò in parte, il crollo di alcuni capannoni dello stabilimento, si hanno a deplorare circa 50 vittime.

La temperatura a Roma. — Ieri il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 5.9
Temperatura massima, » » . . 10.4

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 8 (ufficiale). — Il Re ha nominato Lloyd George primo ministro e primo lord della tesoreria.

LONDRA, 8. — Il successo di Lloyd George per costituire il nuovo

Ministero risulta definitivamente dal comunicato ufficiale in cui si annuncia che Lloyd George, ricevuto in udienza ieri sera dal Re, accettò dal Sovrano l'offerta della carica di primo ministro e di primo lord de a tesoreria e compì la formalità del baciamano in occasione della sua nomina.

LONDRA, 8. — Nel meeting del partito liberale che ha avuto luogo oggi al « Reform Club », l'ingresso di Asquith è stato salutato con vivi applausi.

Asquith ha pronunciato un discorso nel quale ha spiegato che la sua decisione di abbandonare il potere è derivata dalla divergenza di vedute irreconciliabili sorta fra lui e Lloyd George a proposito della formazione del Consiglio di guerra.

È stato offerto all'oratore di partecipare al nuovo Gabinetto; ma egli, ritenendo che la sua presenza sarebbe stata piuttosto una fonte di debolezza per il nuovo Governo, preferisce accordare a quest'ultimo il suo appoggio, pur rimanendo indipendente.

Asquith ha soggiunto che lascia i suoi antichi colleghi liberi di accettare o di rifiutare un posto nella nuova combinazione; ma egli fa appello a tutti i suoi partigiani per facilitare il compito del nuovo Governo.

Indi ha preso la parola l'ex-ministro degli esteri visconte Grey, il quale è stato pure vivamente applaudito specialmente quando ha detto che la cosa che più lo colpì nelle ore in cui ebbero principio le ostilità, fu il meraviglioso coraggio spiegato da tre uomini: da Asquith, da lord Kitchener e da Lloyd Georger.

È stata quindi proposta ed approvata a grande maggioranza una mozione nella quale il partito esprime il più alto apprezzamento per i servigi resi al paese da Asquith, lo riconosce come sno leader ed offre il suo caloroso appoggio al nuovo Governo.

Asquith ha dichiarato che nell'aula della Camera prenderà posto nei seggi dell'opposizione.

LONDRA, 8. — Nella riunione del partito liberale tenutasi stamane è stato emesso un voto di fiducia a favore di Asquith e si è deliberato di appoggiare il nuovo gabinetto nel proseguimento della guerra.

I giornali dicono che nella riunione del partito liberale di stamane, Asquith ha annunciato che Balfour assumerebbe il portafoglio degli affari esteri e lord Robert Cecil conserverebbe il sottosegretariato degli affari esteri.

ZURIGO, 8. — Si ha da Budapest: Alla Camera ungherese il vice presidente Szaz ha comunicato la presa di Bucarest.

La Camera ha poi deciso di inviare telegrammi al Re Carlo d'Ungheria e ai parlamenti alleati.

Si ha da Vienna: Il dissidio del presidente del Consiglio Koerber con i tedeschi, soprattutto con i tedeschi radicali, è causato, oltre che dalla questione della Galizia, dalle loro domande di mantenere la promessa fatta da Stuergkh di emanare un'ordinanza imperiale che stabilisce il tedesco come lingua di stato, un nuovo regolamento per la Camera e una nuova ripartizione amministrativa della Boemia, più favorevole ancora ai tedeschi. Koerber invece vorrebbe risolvere questi problemi per via parlamentare.

I tedeschi moderati propongono la convocazione di una specie di parlamento separato tedesco con l'intervento anche dei socialisti, il quale dovrebbe compilare un programma minimo nazionale tedesco e chiedere spiegazioni a Koerber circa la Galizia.

LONDRA, 8. — L'Ammiragliato, il Ministero delle munizioni e il Consiglio dell'esercito si sono accordati per far prestare servizio militare a tutti gli operai di età militare non specialisti o tecnici occupati nelle officine per le munizioni.

WASHINGTON, 8. — Il Governo degli Stati Uniti ha deciso di non protestare contro il rifiuto dell'Inghilterra di permettere alle navi neutre di caricare carbone nei porti inglesi, ritenendo essere questa una questione di politica interna benchè interessante la marina mercantile neutra.

PARIGI, 8. — Il Consiglio dei ministri, riunitosi stamane, ha preso in esame le misure che sono richieste in seguito al voto di ieri della Camera.

PARIGI, 8. — Un comunicato del Ministero della marina dichiara che la corazzata *Fuffren* partita il 24 novembre per Lorient non è arrivata e si considera come perduta corpo e beni. L'equipaggio della *Suffren* comprendeva 18 ufficiali e 700 marinai.

ATENE, 8. — I ministri di Spagna, degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi hanno fatto il 1° corr. un passo presso il Governo ellenico per deplorare gli atti di violenza compiuti dai soldati dell'esercito greco ed hanno insistito sulla penosa impressione prodotta sugli stranieri dalla loro condotta.

WASHINGTON, 8. — Il Dipartimento di Stato ha permesso la pubblicazione della nota diretta alla Germania, nella quale si protesta contro la deportazione dei belgi costretti al lavoro con la forza, contrariamente a tutti i precedenti e ai principî umanitari.

LONDRA, 8. — Un rapporto dice che il 4 corrente fu veduta nel nord dell'Atlantico una nave tedesca armata e trasformata in nave mercantile. Si è senza ulteriori notizie circa le sue operazioni.

PARIGI, 8. — La seduta della Camera di ieri deve avere alcune conseguenze che furono l'unico oggetto delle conversazioni fra i deputati. Questi ritengono che una grandissima analogia esista fra la situazione parlamentare, quale si presenta in seguito alle deliberazioni del Comitato segreto, e la situazione parlamentare che condusse in Inghilterra al ritiro del Gabinetto Asquith.

Il Ministero presieduto da Briand, per rispondere al voto della Camera, seguirà esso la procedura adottata dai nostri alleati? Non è ancora possibile saperlo. Nondimeno l'impressione generale è che, qualunque sia la procedura, la soluzione non può essere che conforme alle indicazioni molto nette e molto precise dell'ordine del giorno della Camera.

A questo proposito non si possono porre in dubbio le intenzioni del Governo, poichè fu appunto su domanda di Briand che l'ordine del giorno venne approvato. Nessuno si dissimula le difficoltà del compito che incombe al presidente del Consiglio; e così è assai naturale che venga accordato a Briand un termine di alcuni giorni per condurlo a buon fine.

LONDRA, 8. — Asquith nel suo discorso al Reform club ha rilevato la necessità e l'importanza di prestare un vigoroso appoggio a qualsiasi Governo che abbia lo scopo desiderato da tutti gli inglesi: la vittoria. Egli non teme il giudizio della storia relativamente alla guerra. È impossibile isolare gli avvenimenti della scorsa settimana da quelli precedenti. Vi è stata una campagna di calunnie diretta contro alcuni ex colleghi unionisti, ma soprattutto contro il visconte Grey e contro l'oratore stesso. Le accuse non sono affatto fondate. Il Comitato di guerra fu una amminiztrazione efficace.

Parlando delle proposte di Lloyd George tendenti a costituire un Comitato di guerra di tre membri soltanto con l'esclusione del primo ministro, Asquith ha dichiarato di aver risposto che qualunque fossero le innovazioni apportate, il primo ministro avrebbe dovuto avere la presidenza del Consiglio di guerra.

Gli unionisti risposero allora che se l'oratore non avesse dato le sue dimissioni, le avrebbero presentate essi stessi. Gli amici suoi furono unanimi nel consigliargli di non rimanere al Governo con un posto subalterno. Dopo aver detto che desidera di poter dare al nuovo Gabinetto tutto il suo appoggio, Asquith ha detto che tutti i suoi colleghi agirono di loro propria volontà e che non subirono alcuna influenza nella condotta da essi tenuta.

Quindi Wason, presidente della sezione scozzese del partito, ha presentato la mozione che esprime la fiducia dell'assemblea in Asquith ed assicura al nuovo Governo un completo appoggio in qualsiasi misura che esso prenda per condurre la guerra con energia e con risolutezza.

La mozione è stata approvata per acclamazione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tip. delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.